



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006

D.lgs. 81/2026, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE"

SINTESI

Entra in vigore il 2 giugno 2026 il Dlgs n. 81/2026, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE*"

Il testo interviene principalmente modificando il titolo VI-bis del Codice penale, dedicato ai delitti contro l'ambiente, al fine di rafforzare il sistema di contrasto ai crimini contro l'ambiente, aggravando le sanzioni già previste anche nei confronti delle persone giuridiche in nome e a beneficio delle quali i delitti ambientali sono commessi.

In particolare,

- l'art. 2 riprende le definizioni contenute nella direttiva (EU) 2024/1203 di "*habitat all'interno di un sito protetto*" e di "*ecosistema*", necessari a definire il campo d'applicazione delle aggravanti ridisegnate del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis) e del nuovo delitto di "*commercio di prodotti inquinanti*" (nuovo art. 452-bis.1).
- l'art. 3 comma 1, lettera g), abroga l'art. 733-bis del Codice penale (contravvenzione consistente nella "*distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*"), riscrivendolo come aggravante del delitto di inquinamento ambientale (nuovo comma 3 dell'art. 452-bis), che comporta l'aumento della pena da un terzo a due terzi;
- l'art. 3, comma 1, lettera d) introduce l'art. 452-bis.1 per punire chi immette sul mercato o in circolazione prodotti il cui impiego sia idoneo a compromettere o deteriorare in modo significativo e misurabile le matrici ambientali;



- l'art. 3, comma 1, lettera f) introduce la definizione di “*abusività*” che contraddistingue le condotte punite dal titolo VI-bis del Codice penale: il termine “*abusivamente*” comprende non solo le condotte poste in essere in violazione di disposizioni legislative dell’UE e in violazione delle relative disposizioni attuative, ma anche le condotte tenute sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente o con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione;
- sempre con riferimento all'intero titolo VI-bis del Codice penale, l'art. 3, comma 1, lettera f) introduce le aggravanti “generalì” del profitto di rilevate entità derivante dalla commissione del reato e dell'utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere;
- l'art. 3, comma 1, lettere a) e b) estendono la sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.) e della confisca di denaro, beni e altre utilità di cui non sia possibile giustificare la provenienza a carico di chi è condannato per inquinamento ambientale o commercio di prodotti inquinanti;
- l'art. 7 prevede la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per tutti i reati previsti dal titolo VI-bis del Codice penale, mirando a colpire i trasgressori anche sotto il profilo reputazionale (art. 5, par. 3, lettera g) della Direttiva);
- l'art. 4 introduce il delitto di “*produzione e commercio di sostanze ozono lesive*” (art. 3, par. 3, lettera s) della Direttiva), con estensione della punibilità anche in caso di colpa grave;
- l'art. 5 introduce la contravvenzione di “*produzione e commercio di gas a effetto serra*” (art. 3, par. 3, lettera t) della Direttiva;
- l'art. 6 estende anche ai due reati di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso, della confisca delle cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commettere il reato e dell'obbligo di ripristino dello status quo ante;



- l'art. 8 interviene nel corpo del Dlgs 231/2001, aumentando le sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche in nome e a beneficio delle quali sono commessi i reati ambientali, ivi compresa la nuova fattispecie del commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1);
- l'art. 9, recependo l'art. 22 della Direttiva, prevede che il Ministero della Giustizia invii annualmente alla Commissione i dati statistici relativi ai reati ambientali (numero di condanne definitive, numero di archiviazioni, numero di persone fisiche e di persone giuridiche sanzionate, tipologia delle sanzioni applicate); gli stessi dati devono, poi, essere pubblicati con cadenza triennale su sezione dedicata del sito del Ministero della Giustizia;
- l'art. 10 istituisce presso la Procura generale presso la Corte di Cassazione il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto della criminalità ambientale e ne definisce la composizione (Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Procuratori generali presso le Corti d'Appello e Procuratore generale antimafia);
- l'art. 11, recependo l'art. 21 della Direttiva, dà compito al Governo di elaborare la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali (entro maggio 2027), individuando obiettivi strategici, risorse e misure strategiche e normative per raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto ai crimini ambientali;
- l'art. 12 interviene sul testo dell'art. 256, comma 4 del Dlgs 152/2006 (violazione delle prescrizioni autorizzative nello svolgimento di attività di gestione di rifiuti), distinguendo espressamente tra fatti relativi a rifiuti non pericolosi (arresto da due e sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 18.000) e fatti relativi a rifiuti pericolosi (reclusione da sei mesi a tre anni); in entrambi i casi, però, la riduzione della sanzione presuppone che non ricorrano le aggravanti del comma 1-bis, ovvero la causazione del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o del pericolo di compromissione/deterioramento di matrici ambientali o ecosistemi e la commissione del fatto in siti contaminati/potenzialmente contaminati.

[Consulta il provvedimento](#)